

come l'onorevole Cencelli presuppone col suo emendamento, ma ben anche su scala più vasta, come si è sin qui praticato, con gravissimo danno dei boschi.

Se vi sono delle concessioni preesistenti, vuol dire che questa sarà una questione di compenso; e, ridotta la questione a tali proporzioni, potrà essere risolta secondo i dettami di giustizia; ma accordare alle popolazioni l'ampia facoltà di cui è cenno nell'emendamento dell'onorevole Cencelli varrebbe lo stesso che lasciar sussistere nella loro integrità tutti i diritti d'uso, che il più delle volte si convertono in aperto abuso.

La Commissione prega quindi l'onorevole Cencelli a ritirare il suo emendamento; e, quando vi persista, prega la Camera a volerlo rigettare.

PRESIDENTE. L'onorevole Tocci si contenta della dichiarazione della Commissione, e ritira il suo emendamento?

TOCCI. Ieri proponeva un emendamento perchè credeva che potessero, secondo la locuzione della legge, venire compresi nella proposta della Commissione anche i boschi demaniali delle provincie meridionali. Ora che si viene a dichiarare autenticamente che questi ne vanno esclusi in via di eccezione, perchè sono di una natura speciale, io, prendendo atto di questa spiegazione così concordata dal Ministero e dalla Commissione, non faccio questione di forma, ed accetto di convertire il mio emendamento in un ordine del giorno, che sottopongo alla votazione della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Cencelli ha facoltà di parlare.

CENCELLI. La domanda dell'onorevole presidente alla Commissione tendeva, non già a chiederle il suo parere sull'emendamento che ebbi l'onore di presentare al banco della Presidenza, ma solo a conoscere se aveva o poteva aver sua sede in questo articolo.

A me sembrava che nell'articolo 23 potesse aver luogo l'emendamento suddetto, e dico ora francamente che non solo può, ma deve avervi luogo, perchè l'articolo 23 d'oggi della Commissione corrisponde in fatto all'articolo 29 del progetto primo della medesima, e l'emendamento deve cadere dove dice: « fatta eccezione del diritto di pascolo, ecc. »

Dopo questa espressione dovrebbe aggiungersi: « e raccogliere la legna morta, secca e caduta dalla foresta, a seconda delle concessioni preesistenti. »

Come si vede, è precisamente qui che cade l'allocatione del mio emendamento, e la facoltà di svilupparlo.

Ora dunque che ho la parola, se la Camera me lo permette, lo svilupperò, giacchè fin da ieri, mi permettano il dirlo, non attenendosi strettamente agli usi adottati in questo recinto, l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, e l'onorevole De Blasiis, membro della Commissione, prendendo motivo dalla di-

scussione dell'articolo precedente che è il primo del titolo terzo, credettero di esternare il loro parere contro il mio emendamento, basandosi semplicemente sulle parole della mia proposta, ed a qualche osservazione che io personalmente mi era permesso di fare loro a titolo soltanto confidenziale e niente altro, io credeva che non si dovesse dare a quelle private osservazioni tutto quel peso che loro diedero, senza attendere che io le svolgessi.

Confesso che ho il massimo interesse per tale cosa, ed al tempo stesso ho il massimo riguardo per le opinioni esternate dall'onorevole ministro d'agricoltura e commercio e dalla Commissione; ma, ciò non ostante, non posso acquetarmi alla loro semplice dichiarazione di dissenso del mio emendamento, e mi credo in diritto, e in dovere d'appellarmi al mio giudice naturale che è la Camera. Se essa vorrà rigettarlo, gli elettori che rappresento si dovranno acquetare.

Mi faccio lecito di osservare che l'articolo attuale, mentre ne' primi suoi tre commi stabiliva la massima generale dell'affrancazione obbligatoria in tre anni, ed ora in cinque, nel quarto comma scende ad un'eccezione, e quest'eccezione si riferisce al diritto di pascolo per tutti quei comuni i quali ne hanno. Ritengano pure l'onorevole ministro e la Commissione che, mentre forse nel proporre quest'eccezione hanno creduto di favorire unicamente pochissimi tratti di territorio alpino, hanno certamente stabilito la massima, la quale sarà adottata da tutti quelli i quali hanno questo diritto d'uso. Ora la redazione stessa dell'articolo mi dava l'animo di proporre un altro emendamento per costituire un'altra eccezione, la quale ritengo, come spero riterrà la Camera, avere maggiore importanza di quella che concerne il pascolo. Nel pascolo hanno interesse poche famiglie che si danno alla pastorizia, ma l'eccezione che io propongo ha tratto all'interesse essenziale, all'interesse vitale di centinaia di migliaia di cittadini, i quali per un uso inveterato provvedono ai bisogni della loro economia domestica col raccogliere legna.

Si dirà che l'interesse generale deve prevalere al privato; ma, quando l'interesse privato racchiude nella sua cerchia una numerosa e laboriosa popolazione, deve avere la prevalenza anche sopra un diritto, il quale, sebbene si è dichiarato e stabilito come generale, pur tuttavia non va in fondo a riverberare se non che a vantaggio dei privati, oppure di qualche corpo morale. Io ringrazio la Commissione, ringrazio l'onorevole ministro di avere accettato il principio eccezionale del pascolo, e di questo gliene sono gratissime tutte le popolazioni che rappresento.

Converrebbe però che la Camera mi permettesse qualche delucidazione ed un poco di storia. La storia è quella che costituisce la vitalità dei popoli e la loro stessa natura. Per conseguenza su quella noi ci dobbiamo regolare essenzialmente nello stabilire se si deb-